

Tribunale di Brescia, GIP (Giudice Dr. Pagliuca), sent. n. 330 del 22.02.2017

Diffamazione a mezzo stampa – competenza per territorio.

Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta “prima diffusione”, il quale di solito coincide con quello della stampa.

(Il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, le cui persone offese erano magistrati in servizio presso il Tribunale di Milano, perché il fatto non era stato commesso a Milano – donde l’erroneo radicamento della competenza per territorio secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p. presso il Giudice del Tribunale di Brescia – ma a Oricola (AQ), di talché il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano).